

# **CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO COSTITUITO DAL PALAZZETTO DELLO SPORT “EZIO TRICCOLI” E DAL POLISPORTIVO “GABRIELE CARDINALETTI” E DELLA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE ADIACENTI**

## **Art. 1**

### **Oggetto dell’affidamento**

In attuazione delle delibere di Giunta n. 299 del 19 dicembre 2013 e n. 115 del 17 aprile 2014 , l’Amministrazione Comunale di Jesi intende affidare in concessione:

- la gestione del complesso sportivo costituito dal Palazzetto dello Sport situato in via Tabano s.n.c. e dal Polisportivo Cardinaletti situato in via del Burrone s.n.c. e relative aree verdi di pertinenza;
- la manutenzione delle aree verdi pubbliche adiacenti ;

Il tutto come dettagliato nell’allegata planimetria ( Allegato A).

L’affidamento è effettuato dal Comune ed accettato dal Concessionario, con oneri a proprio carico, alle condizioni indicate nel presente capitolato, nel bando di gara e relativi allegati.

La gestione del complesso sportivo prevede l’esecuzione di quanto sarà indicato nell’offerta qualitativo-tecnica ed, in ogni caso, dovrà assicurare, durante tutto l’orario di apertura, i servizi base consistenti nella custodia, vigilanza e pulizia delle due strutture come meglio specificato nell’art. 7.

## **Art. 2**

### **Descrizione del complesso sportivo**

Il complesso sportivo è composto dalle seguenti strutture :

**PALAZZETTO DELLO SPORT** , ubicato in via Tabano snc , costituito da una palestra centrale , 3 palestrine , locali ex medicina dello sport e relativi servizi , spogliatoi , uffici , per una superficie complessiva di mq 5.000 coperti , oltre al verde di pertinenza.

**POLISPORTIVO CARDINALETTI** , ubicato in via del Burrone snc , costituito da n. 1 campo di calcio a 11 in erba naturale, una tribuna per pubblico, n. 1 campetto di calcio per allenamenti in erba naturale , n.1 pista di atletica leggera a 6 corsie , n.1 pedana di salto in alto, n.1 pedana per lancio del disco – peso- giavellotto, n.1 pedana di salto in lungo , n. 1 pedana di salto con l’asta, n.1 campetto di calcio in erba naturale per allenamenti e relativi servizi, spogliatoi e uffici , oltre al verde di pertinenza.

Dalla concessione sono esclusi : la Pista di Pattinaggio , l’Antistadio Cardinaletti, il Campo di Calcio a 5 e la parte degli spogliatoi e i servizi di supporto a queste strutture sportive .

**AREE VERDI ADIACENTI** : sono affidate in manutenzione le aree verdi adiacenti il complesso sportivo , così come evidenziate dalla planimetria. Per le modalità di manutenzione di tali aree si fa integrale riferimento al disciplinare tecnico allegato ( allegato B)

Gli impianti sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario: al termine della gestione dovranno essere riconsegnati alla A.C. in buono stato .

Eventuali danni non derivanti dal normale deterioramento saranno posti a carico del concessionario: a questo scopo dovrà essere redatto, prima dell'avvio del servizio, apposito verbale di consegna e, all'esito della gestione, verbale di riconsegna degli impianti, sottoscritto dalle parti interessate .

### **Art. 3**

#### **Durata della concessione**

La durata della concessione è stabilita in anni tre decorrenti dalla sottoscrizione del relativo contratto ovvero dalla data di consegna dell'impianto se antecedente alla stipula del contratto. Prima della scadenza, la concessione potrà essere rinnovata agli stessi prezzi, patti e condizioni per ulteriori due anni con atto motivato.

Il concessionario, peraltro, s'impegna sin d'ora, nelle more dell'espletamento della procedura finalizzata all'individuazione di un nuovo concessionario, a proseguire il servizio, con l'osservanza delle stesse modalità, prezzi e condizioni risultanti dal contratto di concessione, per un periodo comunque non superiore a sei mesi.

### **Art. 4**

#### **Canone**

L'affidamento in concessione dell'impianto comporta la corresponsione da parte dell'aggiudicatario di un canone annuo, a base d'asta, di € 4.918,00 al netto di Iva soggetto ad aumento in sede di gara. Il canone annuale offerto dovrà essere uguale e costante per ciascuna annualità fatto salvo quanto di seguito specificato.

Il canone annuo contrattualmente stabilito, a partire dall'anno di gestione 2015, sarà soggetto annualmente all'adeguamento nella misura del 100% dell'indice ISTAT rapportato all'indice FOI (Famiglie Operai Impiegati) con decorrenza dalla data di stipula contrattuale. Il canone sarà aggiornato automaticamente senza preventiva comunicazione al Concessionario.

### **Articolo 5**

#### **Principi generali del servizio**

Il complesso sportivo è destinato allo svolgimento di attività sportive agonistiche, non agonistiche, amatoriali, ricreative, terapeutiche e alle attività correlate al benessere psicofisico della persona, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.

Finalità della concessione è la valorizzazione degli impianti come luoghi di diffusione della pratica sportiva e di aggregazione sociale. A tale scopo l'utilizzazione degli stessi dovrà essere opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari ricreative e per il tempo libero.

La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo, salvo casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune proprietario con idoneo provvedimento scritto.

Il concessionario, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale nei confronti degli utenti, realizzando un ambiente confortevole che permetta di vivere l'attività sportiva come momento piacevole della giornata.

Il personale che sarà impegnato nel servizio dovrà garantire il rispetto degli utenti, della loro personalità, dei loro diritti e la riservatezza.

Dovrà inoltre essere garantita una costante flessibilità operativa, perseguendo, nelle strutture e nell'organizzazione, la massima qualità del servizio.

Inoltre il concessionario ha l'obbligo di agire secondo i criteri di obiettività, trasparenza ed equità.

## **Articolo 6**

### **Caratteristiche del servizio**

Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, «servizio pubblico» e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore.

E' comunque fatto obbligo al concessionario di comunicare tempestivamente i casi fortuiti o di forza maggiore che rendano incomplete o impossibili le prestazioni. L'Amministrazione si riserva di valutare l'effettiva sussistenza di tali cause e di richiedere l'eventuale risarcimento di tutti i danni conseguenti all'immotivata interruzione del servizio, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 31.

## **Articolo 7**

### **Modalità di svolgimento del servizio**

Il servizio dovrà essere svolto dal concessionario con i propri mezzi tecnici e con quelli in dotazione del complesso sportivo di proprietà dell'Amministrazione, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante la propria organizzazione. Il concessionario dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che il servizio oggetto del presente capitolato e del bando di gara, nonché le normative vigenti, contemplano.

Il concessionario è obbligato a servirsi degli impianti, attrezzature e arredi, esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni del presente capitolato.

Il complesso sportivo dovrà funzionare per tutto l'anno, secondo i seguenti orari giornalieri minimi dal lunedì al venerdì, salvo quanto indicato come incremento dal Concessionario nel progetto gestionale, in sede di gara:

Palasport Ezio Triccoli: mattino: dalle ore 9.00 alle 12.00, pomeriggio: dalle 16 alle 22.00;

Polisportivo Gabriele Cardinaletti: pomeriggio: dalle 16 alle 22.00;

entrambi gli impianti: sabato, domenica e festivi in base alla necessità per campionati, gare e/o eventi sportivi e non, autorizzati dall'Amministrazione Comunale e, comunque, almeno 1 ora prima dell'inizio del periodo di utilizzo concesso.

Sarà consentita una chiusura per ciascun impianto di 3 (tre) settimane l'anno nel periodo estivo per manutenzioni ed interventi tecnici, nonché nelle seguenti festività: 1° gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, Ferragosto, 22 settembre (Festa del Patrono), Natale, S. Stefano e 31 dicembre .

L'eventuale periodo di chiusura di tre settimane l'anno dovrà essere preventivamente comunicato e autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Nessun compenso o indennità può essere pretesa dal gestore per il mancato introito delle tariffe nei giorni di chiusura degli impianti.

## **Articolo 8**

### **Oneri a carico del concessionario**

Il concessionario dovrà eseguire, a propria cura e spese, quanto di seguito descritto:

a) la gestione del complesso sportivo, la custodia, la sorveglianza, la perfetta funzionalità, la sicurezza dell'impianto e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti e in particolare in materia di sicurezza degli impianti sportivi;

b) la pulizia giornaliera di tutti gli impianti e la pulizia periodica delle aree verdi con l'impiego d'ogni mezzo utile a garantire i più elevati livelli d'igiene, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia. In particolare la pulizia delle docce e dei servizi igienici dovrà essere effettuata anche più volte al giorno, in relazione e in proporzione diretta alla frequenza d'utilizzo degli stessi;

c) la conduzione e la manutenzione ordinaria di tutti gli immobili, delle strutture, delle attrezzature e degli impianti tecnologici.

d) interventi sulle aree verdi di pertinenza del complesso sportivo comprendenti l'irrigazione delle aree verdi, la semina, la manutenzione e il taglio delle superfici erbose;

e) interventi di manutenzione delle aree adiacenti destinate a verde pubblico in base al disciplinare predisposto dall'Area Servizi Tecnici di cui all'allegato B ;

f) spese per personale, materiali di consumo e forniture d'arredi e attrezzature;

g) pagamento delle spese per la fornitura d'energia elettrica, acqua, gas e telefono di pertinenza dell'impianto, previa volturazione dei relativi contratti a proprio carico, e di tutti gli oneri riferiti alla gestione nonché le spese relative alla tassa rifiuti secondo quanto previsto dal regolamento comunale;

h) l'acquisizione a proprie cure e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni sia per la gestione degli impianti che dell'attività;

i) l'intervento tempestivo di personale tecnico responsabile del funzionamento dell'impianto per qualsiasi deterioramento, incidente o anomalia che si verifichi, al fine di eliminare gli inconvenienti ed eventuali cause di pericolo per gli utenti;

Previa richiesta e formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, è data facoltà al concessionario di apportare agli impianti, a sue cure e spese, quelle modifiche che ritenesse utili a migliorare le strutture, gli impianti e la gestione delle attività o a ridurre il costo d'esercizio.

Le migliorie apportate diverranno di proprietà comunale senza pretesa d'alcun compenso, neppure a titolo d'indennità o risarcimento.

Resta a carico del concessionario l'alea economica finanziaria della gestione del servizio nel suo complesso nel rispetto delle clausole contrattuali della concessione.

## **9 - Oneri a carico del Comune**

Resta a carico dell'Amministrazione Comunale, il rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi della Centrale Termica e la presenza di un componente dell'Ufficio in sede d'ispezione degli Enti Verificatori (VVF, ISPESL, ASL, ecc).

Spetta al Comune l'assicurazione sull'immobile in quanto proprietario nonché gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 18.

## **Articolo 10**

### **Tariffe**

Il concessionario è obbligato ad applicare le tariffe approvate annualmente dall'Amministrazione comunale, da ultimo con deliberazione della Giunta n. 23 del 29/01/2014.

Il concessionario dovrà esporre la tabella indicante gli importi delle tariffe vigenti in modo ben visibile agli utenti.

E' prerogativa della Giunta comunale l'aggiornamento delle tariffe su proposta del Concessionario. Gli aggiornamenti tariffari dovranno essere applicati dal gestore nella stagione decorrente dal 1° settembre, sempre dell'anno di competenza del bilancio cui afferiscono.

La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio gestito e spetta al concessionario riscuoterla. A garanzia del puntuale pagamento delle tariffe da parte delle associazioni sportive utilizzatrici, il concessionario può chiedere alle stesse la sottoscrizione di una polizza fideiussoria all'inizio dell'anno sportivo, o il versamento di due mensilità anticipate.

## **Articolo 11**

### **Utilizzo degli impianti sportivi**

Il concessionario dovrà garantire la fruibilità degli impianti sportivi alle associazioni sportive, enti, soggetti pubblici e privati, scuole o privati cittadini che ne facciano richiesta e che siano in regola con i pagamenti.

Spetta al Comune di Jesi stabilire i soggetti fruitori delle due strutture, gli orari e i periodi in cui detti soggetti sono ammessi. A tal fine saranno comunicati al concessionario i calendari annuali di utilizzo degli impianti ed eventuali successive variazioni.

Il concessionario può utilizzare il complesso medesimo per la realizzazione, a propria completa e totale responsabilità, di iniziative sportive e non sportive, gratuite o a pagamento, purché compatibili con la destinazione e il normale stato di conservazione delle strutture e degli impianti e senza pregiudizio alcuno per gli stessi.

Per la realizzazione di tali iniziative il gestore deve preventivamente inoltrare richiesta scritta al competente servizio comunale ed acquisire l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione nonché, ove richiesto dalla normativa vigente, di volta in volta, il rilascio da parte dei competenti uffici comunali dell'apposita licenza e/o delle autorizzazioni previste dalle vigenti leggi e in particolare dal Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

Il richiedente dovrà quindi farsi carico di ogni onere connesso per la predisposizione delle documentazioni tecniche ed amministrative necessarie per l'acquisizione del parere degli organi di controllo.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità od onere eventualmente derivante dalla mancata idoneità della struttura all'attività che il concessionario o il suo avente causa intenda svolgere.

## **Articolo 12**

### **Modalità gestionali e di utilizzo degli impianti**

La gestione dell'impianto, oltre a quanto disposto dal presente capitolato, è regolata da quanto proposto nell'offerta qualitativo-tecnica in sede di gara.

Ogni variazione o integrazione deve essere concordata tra le parti e approvata formalmente dal Comune che ne determina anche la decorrenza.

Il Comune si riserva per n. 10 giorni, nell'arco di ogni anno, l'uso di ciascuna delle due strutture sportive, per i seguenti casi:

- Svolgimento di manifestazioni sportive di rilevante interesse collettivo e civico organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale o da Enti sportivi di rilevanza nazionale. In questo caso il concessionario sarà tenuto ad assicurare la presenza e l'impegno del personale addetto agli impianti per garantire l'apertura, il funzionamento, gli eventuali allestimenti, la custodia, vigilanza e pulizia necessarie.
- Svolgimento di manifestazioni extrasportive organizzate da terzi (es. concerti organizzati da privati). In questo caso il concessionario sarà tenuto ad assicurare la presenza e l'impegno del personale addetto agli impianti per garantire l'apertura, il funzionamento, la custodia e la vigilanza degli impianti. Gli eventuali allestimenti necessari (es: montaggio palchi, protezione pavimenti, pulizie successive all'evento) saranno a carico degli organizzatori.

L'Amministrazione Comunale, fermo restando il rispetto del calendario annuo, comunicherà l'intendimento di avvalersi delle strutture per i fini sopraindicati almeno 10 giorni prima del giorno richiesto.

Il Comune si riserva inoltre l'uso a titolo gratuito del Palazzetto dello Sport e del Polisportivo – a partire dal mese di settembre 2014 e per gli anni scolastici ricompresi nel periodo di concessione – da parte del Liceo Sportivo per un monte orario mattutino settimanale non inferiore a 2 ore per due volte a settimana per ciascun impianto, fatto salvo l'eventuale incremento offerto dal concessionario in sede di gara.

Il Comune si riserva, altresì, l'uso a titolo gratuito del Polisportivo per tutte le attività collegate allo svolgimento dei giochi sportivi studenteschi, sia in orario mattutino che pomeridiano per le Scuole di ogni ordine e grado.

Il concessionario dovrà inoltre riservare l'utilizzo degli impianti per attività sportive e sociali alle fasce sociali deboli o in condizioni di fragilità, per almeno 3 ore settimanali .

### **Articolo 13**

#### **Locali e attrezzature**

I locali e gli impianti messi a disposizione dovranno essere gestiti e utilizzati con la cura del buon padre di famiglia e restituiti, al termine della gestione, nelle medesime condizioni iniziali, fatta salva la naturale vetustà.

Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti, resta a totale carico del concessionario, al quale compete la responsabilità della conservazione e della custodia dei beni per tutta la durata del contratto.

Fatti salvi l'utilizzo ai fini sportivi delle palestre e dei campi in base alle assegnazioni effettuate dal Comune, il concessionario ha la facoltà di concedere in utilizzo alle Società sportive che ne facciano richiesta altri locali previa redazione di un piano annuale di utilizzo autorizzato preventivamente dall'Amministrazione.

Il piano dovrà indicare il soggetto utilizzatore, la durata e l'orario di utilizzo, nonché l'eventuale tariffa.

Le attrezzature e gli arredi degli impianti dovranno essere conformi a tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni e tenuti in perfetto stato di pulizia.

### **Articolo 14**

#### **Custodia di cose mobili di proprietà del concessionario**

L'Amministrazione non intende costituirsi in alcun modo depositaria di cose mobili, oggetti, attrezzature di proprietà del concessionario detenuti dallo stesso negli immobili dell'impianto, rimanendo tale custodia e la conservazione a totale di lui carico, rischio e pericolo, senza responsabilità dell'Amministrazione Comunale né per mancanze, sottrazioni, né per danni provenienti per qualsiasi altra causa.

### **Articolo 15**

#### **Manutenzione ordinaria**

Il concessionario dovrà provvedere all'effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria che saranno necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione delle strutture sportive, dei beni, delle attrezzature esistenti negli impianti affidati in concessione e degli impianti tecnologici, anche in

ottemperanza a norme sopravvenute, nonché ad assicurare l'ottimale funzionamento delle attrezzature e degli arredi, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi, ove necessario, secondo le modalità e i tempi indicati nel programma di manutenzione formulato dal concessionario in sede di gara.

Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti il concessionario dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici necessari. In caso di inadempimento circa gli obblighi sopra citati il Comune avrà la facoltà di provvedere direttamente, con rimborso di tutte le spese sostenute, purché ne dia contemporaneamente avviso al gestore e fatta salva l'applicazione delle sanzioni e penali.

Per la conduzione dell'impianto termico il concessionario dovrà servirsi di ditta abilitata ai sensi del D.P.R. n. 412/93 e ss.mm.ii.; gli interventi di manutenzione dell'impianto di riscaldamento e degli impianti elettrici dovranno essere eseguiti da ditta abilitata che garantisca la certificazione ai sensi di legge.

Riguardo al campo sportivo in erba naturale del Polisportivo Cardinaletti, per manutenzione ordinaria si intende l'insieme delle operazioni necessarie al mantenimento in efficienza dello stesso, così come specificato nell'allegato disciplinare tecnico (Allegato C).

In caso di pioggia o maltempo spetta al concessionario verificare la praticabilità o meno del campo in erba ai fini degli allenamenti.

Il concessionario può apportare a proprie spese modifiche migliorative agli impianti. Esse dovranno essere preventivamente concordate con l'amministrazione comunale e subordinate all'approvazione della stessa.

Il concessionario si impegna alla riparazione e alla sostituzione di tutti i componenti di consumo e delle attrezzature utilizzate per la manutenzione.

Resteranno a carico della concessionaria tutte le opere di straordinaria manutenzione rese necessarie per incuria, per improprio utilizzo, per mancata esecuzione della ordinaria manutenzione o per intempestiva segnalazione all'Amm.ne Comunale di eventuali danni o guasti verificatisi.

## **Art. 16**

### **Manutenzione straordinaria**

Spetta al Comune la manutenzione straordinaria dell'impianto, di tutte le sue pertinenze interne ed esterne, dei beni, delle attrezzature esistenti negli impianti affidati in concessione e degli impianti tecnologici, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 15. Per manutenzione straordinaria si intendono le opere di messa a norma degli impianti o le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento sostanziale, la sostituzione di parti strutturali dell'edificio, la realizzazione o la sostituzione integrale delle attrezzature e degli impianti tecnologici, le modifiche dell'assetto distributivo dell'unità immobiliare.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si intende per manutenzione straordinaria :

- rifacimento completo dei campi di calcio;
- ricarica completa del fondo, da effettuarsi con cadenza biennale o triennale, previo sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- totale sostituzione di pali e reti metalliche di recinzione;
- totale sostituzione di attrezzature meccaniche utilizzate per la manutenzione (trattorini, traccialinee, decespugliatori etc.. );
- riparazione straordinaria o sostituzione di caldaie , bruciatori , boiler , pompe , autoclavi , serbatoi, termosifoni e ogni altro componente dell'impianto termico, idrico, elettrico non rientrante nella ordinaria manutenzione;
- riparazione straordinaria o sostituzione attrezzature sportive ( panchine, pali etc..);
- rifacimento di asfaltature , pavimentazioni , intonaci , fognature, condotte idriche e termiche, impianti di illuminazione, interni e esterni, non rientranti nella ordinaria manutenzione ;
- sostituzione delle lampade delle torri di illuminazione e delle batterie dell'impianto di riserva;
- aggiornamenti, miglioramenti e adeguamenti dell'impianto alle norme di legge e disposizioni Coni;
- opere connesse con eventuale uso straordinario dell'impianto sportivo da parte della Amministrazione comunale.

#### **Articolo 19**

##### **Rendiconto annuale e relazione sullo stato e sull'utilizzo degli impianti**

Il concessionario ha l'obbligo di presentare annualmente all'Ufficio Sport e all'Ufficio Tecnico del Comune una specifica relazione, sullo stato di manutenzione e conservazione degli impianti sportivi e tecnologici nonché copia dei rapporti delle verifiche di legge. La relazione tecnica dovrà riportare lo stato di manutenzione generale, indicare le date e i risultati delle ispezioni periodiche agli impianti, così come previsto dalle norme vigenti.

Alla relazione dovrà inoltre essere allegata copia del registro delle verifiche periodiche e dei controlli relativi all'efficienza degli impianti, dei presidi di sicurezza ed antincendio e l'elenco nominativo del personale utilizzato per l'esercizio e per la manutenzione dell'impianto.

Dovrà inoltre essere presentato entro il 31 gennaio di ogni anno il rendiconto annuale della gestione economica.

#### **Articolo 20**

##### **Corrispettivo di gestione**

Quale compenso per tutte le prestazioni a suo carico, il gestore ha diritto:

- ad un corrispettivo annuo pari ad € 141.262,00 al netto di IVA
- ai proventi derivanti dall'utilizzo delle strutture in base alle tariffe comunali di cui all'art.10
- ai proventi connessi a manifestazioni, corsi, servizi e attività collaterali dallo stesso organizzati o assicurati all'interno della struttura.

Spettano altresì al gestore i proventi dall'attività di bar .

I corrispettivi e i proventi dovranno essere riscossi nel rispetto delle normative vigenti. Spettano inoltre al gestore i proventi derivanti dalla pubblicità di cui all'articolo 23 del presente capitolato.

## **Articolo 21**

### **Piano economico finanziario**

E' vietata, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, ogni modifica del piano economico finanziario presentato dal Concessionario in sede di gara. Esso costituisce allegato contrattuale e una sua eventuale revisione, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, costituirà causa di risoluzione del contratto e incameramento della cauzione definitiva. Parimenti, il concessionario non potrà rivalersi sull'Amministrazione comunale in caso di eventuali perdite economiche derivanti dalla gestione durante tutto il periodo di concessione.

## **Articolo 22**

### **Cauzione definitiva**

Al momento della stipula del contratto, il concessionario presenterà, a favore del Comune, garanzia definitiva pari a € 70.000,00 . La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione dovrà essere accompagnata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica ed il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.

Tale cauzione resta vincolata per l'intera durata del contratto a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio da parte dell'impresa concessionaria, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dei

servizi aggiudicati all'impresa concessionaria, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'impresa stessa.

Il concedente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario. Sempre il concedente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e oneri sociali dovuti nonché sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel luogo di esecuzione del contratto.

In caso di incameramento parziale, l'ammontare della cauzione deve essere reintegrato, pena la risoluzione del contratto nel termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

In caso di proroga o rinnovo della concessione la cauzione dovrà essere prorogata o rinnovata per pari durata.

## **Articolo 23**

### **Pubblicità**

Al concessionario spettano altresì i proventi derivanti dalla pubblicità e da altre attività indicate nell'offerta o preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, dallo stesso svolti all'interno delle strutture in gestione, secondo le seguenti modalità :

- spetta al concessionario la gestione della pubblicità fissa del Polisportivo Cardinaletti, mentre alle associazioni sportive è riservata la eventuale pubblicità mobile in occasione di gare ;
- spetta al Concessionario la gestione della pubblicità fissa del Palazzetto dello Sport , sulla base di un piano annuale di ripartizione di spazi e proventi con le associazioni sportive che svolgono attività agonistica al suo interno , previo concerto con l'Amministrazione Comunale ;
- spettano alle associazioni sportive gli incassi da pubblicità mobile in occasione di gare svolte all'interno del Palazzetto dello Sport .  
Gli spazi entro i quali si può effettuare la pubblicità , sia fissa che mobile , sia all'interno che all'esterno degli impianti sportivi , sono stabiliti dalla Amministrazione Comunale.
- Il materiale pubblicitario , sia fisso che mobile , dovrà essere comunque posizionati in modo tale da garantire la perfetta visibilità del campo di gioco e realizzato con materiali ignifughi a norma di legge .
- E' vietata la pubblicità di contenuto politico o di contenuti atti a offendere la morale e il pubblico decoro .
- E' vietato introdurre auto veicoli a scopo pubblicitario all'interno del parterre della sala centrale del Palasport .
- E' permessa la pubblicità anche con mezzi fonici , luminosi e audiovisivi .

■ E' fatto divieto al concessionario sub- concedere il servizio pubblicità senza la preventiva autorizzazione del Comune di Jesi . La gestione pubblicitaria è valida limitatamente al periodo di concessione delle due strutture e non è trasferibile , essendo vincolata alla attività del complesso sportivo

Sono a completo carico del concessionario e delle associazioni sportive , ciascuno per la parte di propria competenza, tutte le spese relative al collocamento , manutenzione e successiva rimozione del materiale pubblicitario , nonché degli oneri connessi ( imposte , assicurazioni , diritti Siae etc.... ) .

## **Articolo 24**

### **Attività di somministrazione di alimenti e bevande**

Il concessionario ha facoltà di attivare la gestione del servizio di somministrazione alimenti e bevande all'interno del complesso sportivo .

La ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla L.R. Marche 27/2009. Per il requisito professionale ci si potrà avvalere di quanto è previsto dall'art.6, comma 10 , della L.R. Marche 27/2009.

Gli introiti derivanti dall'attività di somministrazione alimenti e bevande saranno di competenza del concessionario .

Faranno carico al concessionario tutti gli oneri e le autorizzazioni connessi all'avvio e all'esercizio dell'attività stessa , nel rispetto della normativa vigente in materia .

Le autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo del contratto, essendo strettamente vincolate e strumentali all'attività dell'impianto sportivo affidato in gestione.

## **Articolo 25**

### **Domicilio e responsabilità**

Il concessionario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o no addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente capitolato.

Il concessionario dovrà eleggere domicilio in Jesi. Presso tale domicilio l'Amministrazione comunale potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente capitolato. A tale proposito dovrà, inoltre, comunicare per iscritto, prima dell'inizio del servizio e con la massima celerità, il numero di recapito telefonico (telefonia fissa, mobile e telefax) al quale l'Amministrazione comunale possa comunicare sollecitamente, in caso di emergenza, con un responsabile della ditta stessa. Il nominativo di tale responsabile dovrà essere comunicato entro e non oltre 10 giorni lavorativi dall'inizio dell'affidamento in concessione.

## **Articolo 26**

### **Osservanza delle leggi e dei regolamenti**

E' fatto obbligo al concessionario di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto.

## **Articolo 27**

### **Divieto di cessione del contratto e individuazione delle attività da poter cedere a terzi**

Il contratto non può essere ceduto, salvo autorizzazione del Concedente, a pena di nullità. E' vietato il subappalto o la cessione di attività a terzi ad eccezione delle seguenti attività accessorie e complementari:

- servizio bar per il quale si potrà stipulare idoneo contratto vincolato alla validità e durata del contratto di concessione tra Comune e concessionario e decadrà con lo scadere dello stesso. Il Concessionario dovrà comunicare al Comune con dovuto anticipo rispetto all'inizio dell'attività il nominativo del soggetto cui intende affidare la gestione del bar. Il gestore dovrà presentare la SCIA per il subingresso nella gestione. In caso di dissenso motivato da parte del Comune, che dovrà pervenire al concessionario entro 20 giorni dall'inizio della comunicazione, non potrà essere stipulato alcun contratto. Copia del contratto stipulato con il sub-concessionario dovrà essere trasmesso al Comune, il quale potrà richiedere che siano apportate le necessarie modifiche per renderlo conforme alla normativa vigente e alle disposizioni contenute nel presente capitolato. E' prevista anche la possibilità di installare distributori automatici.

- pulizie e minuto mantenimento;

- manutenzioni civili e degli impianti tecnologici.

Il Comune riconoscerà solamente il concessionario come responsabile della conduzione del servizio, il quale quindi risponderà in proprio di eventuali inadempimenti da parte dei subappaltatori/contraenti.

## **Articolo 28**

### **Divieto di cambio di denominazione**

Il concessionario è tenuto ad esercitare il servizio sotto la denominazione: "Palazzetto dello Sport Ezio Triccoli" e "Polisportivo Gabriele Cardinaletti".

E' fatto divieto di modificare tali denominazioni, salvo autorizzazione dell'Amministrazione Comunale di Jesi pena l'immediata risoluzione del rapporto.

## **Articolo 29**

### **Controllo**

In ordine al rigoroso rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna.

Il concessionario è tenuto a garantire agli incaricati del Comune il libero accesso alle strutture disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli fosse richiesta in merito al servizio o ai prodotti impiegati.

### **Articolo 30**

#### **Penalità**

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato e del bando di gara ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, pari a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni.

Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 31.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile tra € 300,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di recidiva nell'arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio.

Al concessionario sarà applicata una penalità fissa di € 5.000,00 per interruzione, anche parziale, del servizio, per qualsivoglia motivo determinatasi, esclusa la forza maggiore. In tale caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l'ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionale.

### **Articolo 31**

#### **Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione comunale ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 3 giorni consecutivi;
- deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, accertate dalla Amministrazione comunale, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un trimestre;
- eventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria;

- quando la ditta concessionaria subappalti i servizi oggetto del presente capitolato senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 27;
- in tutti i casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dal contratto di concessione non preventivamente concordata con l'Amministrazione comunale e da questa non autorizzata;
- violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente le strutture oggetto della concessione per usi o finalità diverse da quelle convenute;
- reiterata violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria dell'impianto, nonché di tutte le parti oggetto della gestione;
- reiterata violazione dell'obbligo di curare la manutenzione dell'area verde adiacente oggetto di affidamento;
- mancato pagamento del canone concessorio e/o delle utenze.

La facoltà di risoluzione ipso jure è esercitata dall'Amministrazione previa contestazione del fatto e richiesta di controdeduzioni da riscontrare nel termine assegnato dall'Amministrazione. Qualora entro detto termine le controdeduzioni non pervengano o non siano ritenute accoglibili, l'Amministrazione provvederà a dichiarare con proprio atto, ai sensi dell'art. 1456, comma 2, c.c. la risoluzione del contratto, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare il servizio al secondo classificato nella procedura di gara.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

L'Amministrazione Comunale potrà recedere unilateralmente dal rapporto, senza risarcimento danni, per motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 6 mesi ovvero con decorrenza anche immediata per motivi di ordine pubblico .

Il Comune può sospendere il rapporto in caso di calamità naturali e utilizzare l'impianto per necessità del caso.

## **Articolo 32**

### **Fallimento, successione e cessione della ditta**

Il consenso scritto dell'Amministrazione è necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell'azienda fornitrice il servizio, ai sensi della vigente normativa.

Nei raggruppamenti di imprese:

- nel caso di fallimento dell'impresa mandante, il mandatario potrà indicare altro operatore in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, che subentri alla mandante uscente. In caso contrario sarà tenuto alla esecuzione del servizio direttamente o a mezzo degli altri mandanti purchè in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati allo svolgimento del servizio;
- nel caso di fallimento dell'impresa mandataria, l'Amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra ditta, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, alla

quale sia stato conferito con unico atto mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo. Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

### **Articolo 33**

#### **Assicurazioni**

La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo della società e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.

Il concessionario è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.).

Il contratto assicurativo dovrà prevedere:

- a) condizioni aggiuntive per i rischi derivanti dall'esercizio dell'impianto e tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle discipline sportive nella struttura in gestione;
- b) l'inclusione della responsabilità civile "personale" dei prestatori di lavoro del gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti, stagisti e compresi altresì altri soggetti al servizio, anche temporaneo, del gestore nell'esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice;
- c) che sono compresi i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia;
- d) l'estensione ai danni derivanti al Comune o a terzi da incendio di cose del concessionario o dallo stesso detenute.

Nella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere tutte le figure di prestatori di lavoro, previste dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del gestore.

Il testo da adottare dovrà comprendere il «danno biologico».

La garanzia dovrà comprendere anche l'estensione alle malattie professionali.

Il massimale della R.C.T./R.C.O. non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 con il limite di € 1.000.000,00 prestatore di lavoro.

La polizza dovrà essere stipulata nella forma "loss occurrence".

L'esistenza di tale polizza non libera la ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Il concessionario deve altresì provvedere con propria polizza assicurativa alla copertura dei:

- a) danni da incendio, garanzie complementari e accessorie, eventi speciali e altri danni;

b) danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere e tutte le cose mobili di proprietà del gestore o di terzi, che si trovano nell'ambito della struttura comunale in gestione.

Nella polizza "Incendio e altri eventi" deve essere inclusa la clausola di "rinuncia" da parte dell'assicuratore alla rivalsa nei confronti del Comune di Jesi.

Entrambe le polizze di cui sopra devono altresì contenere una specifica clausola di salvaguardia con mantenimento della responsabilità dell'assicuratore nei casi di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio assicurativo da parte del gestore contraente.

In sostituzione di detta specifica clausola si richiede l'impegno dell'Assicurazione a comunicare l'eventuale mancato o ritardato pagamento del premio.

Il testo delle polizze, riportante le garanzie sopra richieste, deve acquisire il preventivo assenso del Comune prima della loro sottoscrizione.

La stipula del contratto d'affidamento del servizio di gestione è subordinata alla consegna al Comune di copia delle polizze di cui sopra.

#### **Articolo 34**

##### **Responsabilità**

Il concessionario sarà comunque responsabile d'eventuali danni arrecati agli impianti e ai beni esistenti nonché d'ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione degli interventi e delle attività oggetto della concessione. Il concedente non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il concessionario e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del concedente.

E' espressamente fatto divieto al concessionario (ed ad ogni altro soggetto a lui collegato), per qualsiasi motivazione o finalità, concedere in garanzia, pegno o ipoteca tutte e o parte delle strutture, infrastrutture e degli arredi ed attrezzature, rientranti nell'oggetto della concessione e comunque realizzate in forza dell'aggiudicazione della concessione.

Il concessionario sarà responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e sicurezza del proprio personale, di quello dell'Amministrazione comunale e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto; a tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessari allo scopo.

#### **Articolo 35**

##### **Esecuzione d'ufficio**

In caso d'interruzione totale o parziale del servizio di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore, il Comune ha facoltà di provvedere alla gestione del servizio medesimo, sino a quando siano cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente sia indirettamente, a rischio e spese della ditta appaltatrice, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione dell'impresa e ferme restando a carico della stessa tutte le responsabilità derivanti dall'avvenuta interruzione.

## **Articolo 36**

### **Direzione del servizio**

La direzione del servizio deve essere affidata ad un direttore di comprovata esperienza.

L'ufficio di direzione deve essere localizzato all'interno dell'impianto.

Il direttore del servizio deve mantenere un costante contatto con i responsabili dei competenti Uffici comunali per il controllo dell'andamento del servizio.

In caso d'assenza o impedimento del direttore, il gestore deve provvedere alla sua sostituzione con un altro direttore d'adeguata esperienza, dandone immediata comunicazione al Comune.

## **Articolo 37**

### **Organico del personale**

L'organico del personale, per tutta la durata del contratto, deve essere quello dichiarato in sede di gara dall'impresa in termini di consistenza numerica, mansioni, livello professionale, fatte salve eventuali variazioni conseguenti ad una diversa organizzazione del servizio richiesta o approvata dall'Amministrazione comunale.

Il concessionario garantirà la più idonea flessibilità organizzativa in dipendenza delle necessità d'adeguamento del servizio tempestivamente richieste dall'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto al gestore la sostituzione del personale impiegato qualora ritenuto non idoneo al servizio o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con gli utenti degli impianti. In tal caso la società provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di quindici giorni, senza che ciò possa costituire un maggior onere. All'Amministrazione comunale dovranno obbligatoriamente essere comunicati per iscritto, prima dell'inizio del servizio e con la massima celerità:

- il nominativo del direttore del servizio, al quale l'Amministrazione comunale potrà rivolgersi per eventuali osservazioni e proposte (referente della concessione);
- l'elenco del personale impiegato nel servizio, specificando la qualifica e le mansioni svolte. Il concessionario dovrà limitare al massimo l'avvicendamento del personale nei vari posti di lavoro e dovrà in ogni caso comunicare al Comune ogni variazione relativa a quanto richiesto nel presente articolo.

Il concessionario è tenuto all'osservanza del segreto sul contenuto degli atti e dei documenti, sui fatti e sulle notizie riguardanti l'attività dell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza per ragioni di servizio.

## **Articolo 38**

### **Obblighi relativi al trattamento dati dell'utenza**

Il concessionario consegna al Comune contestualmente all'avvio del servizio, i dati anagrafici e le funzioni del responsabile della privacy, indicando la sede presso la quale tali dati verranno conservati. La Ditta si impegna, inoltre, a gestire i dati relativi all'utenza acquisiti in occasione dello svolgimento del servizio ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

## **Articolo 39**

### **Obblighi di comportamento**

I collaboratori a qualsiasi titolo del concessionario sono tenuti al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013.

La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.

## **Articolo 40**

### **Norma di chiusura**

Formano parte integrante e sostanziale del presente capitolato i seguenti allegati:

ALLEGATO A –Planimetria complessiva comprendente :

- area Palasport e verde di pertinenza ;
- area Polisportivo Cardinaletti e verde di pertinenza ;
- area del Polisportivo Cardinaletti e relativi servizi esclusi dalla presente concessione ;
- aree verdi adiacenti al complesso sportivo ;

ALLEGATO B - disciplinare tecnico per manutenzione delle aree verde adiacenti al complesso sportivo ;

ALLEGATO C – disciplinare tecnico per manutenzione del campo sportivo in erba naturale .

Il concessionario si impegna inoltre ad assoggettarsi alle norme previste dal vigente “Regolamento per uso e gestione impianti sportivi “.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nei suddetti atti e documenti, si fa riferimento alla norme del codice civile e delle leggi specificamente disciplinanti la materia nonché al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010 se e in quanto applicabili.

